

FOGLIO FEDERALE

Anno XLVII

Berna, 19 giugno 1964

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12.—, *con allegata la Raccolta delle leggi federali.* — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale 65-690.

9004

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il sussidiamento dei Cantoni nelle loro spese per borse di studio

(Del 29 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo di proporvi, con il presente messaggio, un disegno di legge per il sussidiamento delle spese sostenute dai Cantoni nell'assegnazione di borse di studio.

1. Introduzione

Il problema della formazione delle nuove leve, acutamente sentito ad ogni livello professionale, occupa, da molti anni ormai e intensamente, l'opinione pubblica elvetica. La nostra capacità di formare un adeguato numero di tecnici e ricercatori ben preparati, nonchè d'assicurare, con giovani forze ben istruite, un efficace rinnovo dei quadri medi ed inferiori, si pone infatti come premessa del mantenimento della competitività svizzera sui mercati internazionali e, conseguentemente, del nostro livello di vita. Orbene, questa nostra capacità ha già raggiunto, oggi, un suo punto di crisi che si concreta nelle ingenti difficoltà incontrate da quasi tutti i rami professionali nel reclutamento di personale adeguatamente formato. Sul

mercato del lavoro, vi sono ormai, tra offerta, domanda e bisogno, scompensi notevolissimi cagionati, per l'essenziale, dal fatto che la rapida tecnicizzazione di numerose attività e le conseguenti mutazioni strutturali nell'economia e nelle professioni richiedono un numero sempre maggiore di specialisti bene istruiti. Per rispondere efficacemente alle necessità attuali, occorre pertanto procedere a una vasta riforma dei metodi di formazione e di scelta nonchè ad una generosa opera di prospezione ed impiego di quella « riserva d'ingegni » ancora intatta, di cui disponiamo.

L'imperativo d'un incremento della politica di formazione delle nuove leve è stato ribadito da numerose inchieste speciali, dedicate alle condizioni regnanti in determinati settori professionali; esso è però stato evidenziato, innanzi tutto, da due inchieste globali che chiaramente han mostrato quanto la situazione fosse preoccupante e gravida di pericoli per l'avvenire. Già nella primavera del '59, il rapporto finale della commissione di studio diretta dal delegato alle occasioni di lavoro (Dr. Fritz Hummler), definiva esattamente le disponibilità ed i bisogni d'ingegneri, tecnici, naturalisti, fisici, matematici, e concludeva affermando che, stante l'esiguità delle nuove leve in dette discipline, la situazione doveva essere qualificata come estremamente seria. Effetto non meno allarmante ebbe, nell'estate del '63, il rapporto compilato dalla commissione formata dal Dipartimento dell'interno (presidente, Prof. Hans Schultz, dell'Università di Berna), il quale descriveva la preparazione delle nuove leve nei settori delle scienze morali, delle arti sanitarie e dell'insegnamento medio. Anche questo rapporto stabiliva che s'imponevano sforzi intensi per ovviare alla carenza di giovani, avvertibile in quasi tutte le discipline e destinata ad accentuarsi nel prossimo futuro, e correggere così l'evoluzione nefasta che s'accennava e che minacciava di risultare esiziale all'economia e alla cultura del Paese.

Occorre comunque precisare che l'interessamento dell'opinione pubblica per i problemi della formazione dei giovani non mancò di dare benefici frutti: Cantoni, Confederazione ed economia privata hanno infatti attuato, per incrementare l'istruzione, tutt'una serie di misure che fanno sperare in un certo allentamento della situazione. Fra le misure cantonali ci limiteremo a segnalare l'istituzione di nuovi tecnicum e di scuole medie, complete o specializzate, anche fuori delle aree circumurbane; il completamento delle università, l'incremento del sistema delle borse, nonchè un miglior adeguamento delle legislazioni scolastiche alle esigenze moderne. La Confederazione, da parte sua, ha, questi ultimi anni, fortemente potenziato i mezzi a disposizione della ricerca scientifica; per l'ammodernamento del Politecnico essa ha stanziato somme ingenti e pure notevole è stato l'aumento dei crediti per borse. Inoltre, nel quadro della nuova legge, anche la formazione professionale sarà fortemente sostenuta. La que-

stione di un appoggio da prestarsi dalla Confederazione alle Università cantonali e quella della modifica dell'ordinamento della maturità sono presentemente allo studio presso un'apposita commissione peritale, creata all'uopo dal Dipartimento dell'interno, la quale è del resto sul punto di concludere i lavori.

La Confederazione, parallelamente a questi suoi sforzi per incrementare la formazione delle nuove leve nell'industria e nell'artigianato, svolge un'attività sostanziale nella preparazione professionale e nella divulgazione scientifica in agricoltura. In virtù della legge sull'agricoltura, lo stato centrale assegna notevoli sussidi ai corsi professionali e alle scuole cantonali d'agraria. Esso concede delle borse di studio, con riserva d'una corrispondente partecipazione cantonale, sia per la preparazione agli esami d'ammissione sia per la frequenza alla sezione d'agraria della Scuola politecnica federale. La Confederazione inoltre parteciperà finanziariamente all'istituzione e all'esercizio di un *technicum* agricolo, giusta la pertinente legge del 13 marzo 1964. Le disposizioni di quest'ultima legge le consentiranno del resto di dare agli allievi delle borse ammontanti al 50% delle analoghe prestazioni di Cantoni, Comuni, fondazioni o altri enti. Tutte queste misure federali, assieme agli sforzi dei Cantoni e delle associazioni, costituiscono uno strumento molto efficace per incoraggiare e incrementare la formazione professionale e la divulgazione scientifica nel vasto ambito dell'agricoltura.

Anche la partecipazione dell'economia privata alla soluzione dei problemi della formazione dei giovani è risultata notevole: ci limitiamo, in proposito, ad accennare alle numerose fondazioni per l'attribuzione di borse di studio, sorte in questi ultimi anni.

Però, ciononostante, appare pur sempre irrinunciabile di provvedere all'emanazione di adeguate disposizioni complete.

Dal profilo della lotta contro l'insufficienza della formazione dei giovani, il postulato che è stato presentato con maggior calore e che ha riscosso le più ampie adesioni è senz'altro quello di un *potenziamento notevole del sistema delle borse di studio*. Il fatto che, contro di esso, non sia stata praticamente mossa alcuna opposizione, non va affatto ascritto unicamente a motivi economici bensì anche alla persuasione, sempre più diffusa, che l'equità comandi di offrire ad ogni giovane dotato la possibilità di procurarsi, indipendentemente dalle condizioni finanziarie, una formazione adeguata alle qualità intellettuali e, conseguentemente, una promozione sociale corrispondente.

Nel nostro messaggio 29 novembre 1962 (FF. 1962, 1761 sgg.) per l'inserimento nella Costituzione d'un articolo 27 *quater* sulle borse di studio e altri aiuti finanziari per l'istruzione noi già v'abbiamo orientati minutamente sul sistema delle borse. Ci sia pertanto consentito di far rinvio a

quel testo per quanto concerne i particolari. In detto messaggio osservavamo, tra l'altro, che il concetto stesso della borsa di studio s'era venuto evolvendo e si era ormai staccato da quello d'una quasi-elemosina per avvicinarsi sempre più a quello, tecnicamente determinato, d'investimento fondamentale. Notavamo come, su quest'evoluzione concettuale, si fosse poi modellato lo sviluppo dell'ordinamento delle borse, ch'era venuto vieppiù acquistando il carattere di compito pubblico — in prima linea dei Cantoni, molti dei quali avevano di fatto provveduto a migliorare essenzialmente negli ultimi anni, la loro legislazione in materia. Sottolineavamo però che, in molte regioni del Paese, il sistema delle borse non aveva avuto un incremento rispondente alle impellenti necessità di sfruttare meglio la nostra riserva d'ingegni inutilizzati e spiegavamo che diversi Cantoni — segnatamente proprio quelli in cui quella riserva era presumibilmente maggiore — potevano non sentirsi in grado di allestire un regolamento delle borse adeguato ai bisogni della nostra epoca. Già in quel messaggio anticipavamo, a mo' di conclusione, che, per migliorare decisamente la situazione, risultava necessario l'aiuto federale, per avviare il quale, tuttavia, si richiedeva, come prima cosa, la creazione di un fondamento costituzionale.

Dalla pubblicazione del messaggio surriferito a tutt'oggi, l'evoluzione accennata qui sopra è continuata: altri Cantoni hanno proceduto a migliorare la propria legislazione in materia, o si apprestano a farlo, e gli ammontari delle borse sono stati alzati assai (mentre nel 1961 le spese globali dei Cantoni per le borse toccavano i 10,35 mio, nel 1962 già erano di 13,45 mio). Le prestazioni dei Cantoni, computate per abitante, restano però molto disperate: nel 1962 andavano da fr. 0,43 a fr. 6,91; in media erano di fr. 2,47. Orbene, i sussidi federali devono poter consentire di ridurre al minimo tali differenze, che sono in genere il riflesso dell'impossibilità, per taluni Cantoni, di attuare un sistema di borse adeguato.

L'8 dicembre 1963, il popolo e i Cantoni approvarono il nuovo articolo costituzionale 27 *quater* sulle borse di studio: di fronte ai 479 987 «si» s'ebbero solo 131 644 «no» e tutti i Cantoni dettero forti maggioranze affermative.

L'articolo accettato ha il tenore seguente

Art. 27 *quater*

¹ La Confederazione può sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nell'assegnazione di borse di studio e di altri aiuti finanziari per l'istruzione.

² Inoltre, essa può, a complemento delle istituzioni cantonali, prendere o appoggiare provvedimenti, intesi al promovimento dell'istruzione per mezzo di borse o altri aiuti finanziari.

³ In ogni caso, la sovranità cantonale in materia d'istruzione va rispettata.

⁴ Le disposizioni esecutive sono emanate in forma di legge federale o di decreto federale di obbligatorietà generale. I Cantoni sono previamente consultati.

Questo nuovo articolo sulle borse di studio e gli altri aiuti finanziari conferisce alla Confederazione la facoltà di cooperare all'instaurazione di un sistema efficace d'incremento della formazione dei giovani. L'articolo si pone pertanto fra i cosiddetti « articoli di competenza », la cui portata pratica si rivela soltanto attraverso la legislazione esecutiva ch'essi originano. Il disegno che vi presentiamo col presente messaggio rappresenta una prima attuazione delle norme recate dal nuovo articolo e, più precisamente, la legge d'esecuzione del primo capoverso del medesimo, il quale autorizza la Confederazione a sussidiare le spese sostenute dai Cantoni nell'assegnazione di borse di studio e di altri aiuti finanziari per l'istruzione.

2. Lavori preparatori

Il messaggio e il disegno costituzionale ebbero tanto buona accoglienza in Parlamento e nell'opinione pubblica da consentirci, relativamente presto, di contare su un esito positivo della votazione popolare. Questa contingenza, nonchè l'ardore con cui ampie cerchie popolari attendevano tempestive misure nel settore della formazione dei giovani, indussero il Dipartimento dell'interno ad avviare senza indugi i lavori preparatori della legislazione applicativa delle nuove disposizioni costituzionali. Per prima cosa trattavasi d'allestire la legge sul sussidiamento degli sforzi cantonali nel settore delle borse di studio, a' sensi del capoverso 1 dell'articolo costituzionale. Già nel messaggio del 29 novembre 1962, avvertimmo che proprio questa sarebbe dovuta essere la prima misura federale da attuare, essendo richiesta dalla situazione oggettiva stessa, vale a dire dall'insufficienza dei mezzi a disposizione di molti Cantoni rispetto ad un'opera così ampia quale l'adeguamento del sistema delle borse. Quest'ordine di priorità fu ribadito sovente durante le deliberazioni parlamentari sul nuovo articolo costituzionale. In un secondo momento, quando la nuova legge avrà già dato i suoi frutti, e questi saranno valutabili in una veduta complessiva, si potrà poi passare ad esaminare se, e in quale misura, ulteriori interventi suppletivi della Confederazione, nel senso del secondo capoverso dell'articolo costituzionale, saranno ancora necessari.

Pensando ai delicati problemi che la cooperazione dello Stato centrale nel settore delle borse di studio avrebbe certo sollevato, il Diparti-

mento dell'interno pose la massima cura nell'assicurare, per tutta la preparazione della legge, i più stretti contatti coi Cantoni. Già con circolare del 22 aprile 1963, il Dipartimento si rivolgeva alle Direzioni cantonali dell'educazione per ottenerne il preavviso su determinati punti nodali del nuovo disciplinamento. I Cantoni erano pregati, innanzi tutto, di pronunciarsi sulla proposta — già contenuta nel messaggio di presentazione dell'articolo costituzionale — concernente la misura dei futuri sussidi federali alle borse di studio (punto, questo, che illustreremo completamente più sotto [n. 3], commentando l'articolo 7 del disegno) nonché di precisare per qual genere di scuole i sussidi dovessero essere previsti. Un'ulteriore domanda si riferiva all'eventuale abolizione degli attuali termini di carenza per la prestazione delle borse. Infine il Dipartimento chiedeva alle Direzioni cantonali quale ammontare annuo massimo esse ritenessero adeguato alle condizioni attuali per le borse dei differenti cicli di studi.

Grazie alle complete risposte ricevute, il Dipartimento dell'interno fu in grado, già l'estate scorsa, di compilare un primo disegno di massima per una legge di sovvenzionamento delle spese cantonali in materia di borse di studio e di distribuirlo, il 9 ottobre 1963, in Sion, ai partecipanti alla conferenza ordinaria dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica. La Conferenza affidò l'esame del testo alla propria Commissione delle borse, all'uopo allargata da 5 a 8 membri mediante l'inclusione di 3 direttori dell'istruzione pubblica di Cantoni di montagna.

Il 29 ottobre 1963, la Commissione delle borse s'adunava in Berna per convocazione del Dipartimento dell'interno. Il disegno di massima e il pertinente rapporto illustrativo furono accolti in modo decisamente positivo dai commissari, che dissentirono unicamente sulla questione degli ammontari di base, considerati dal disegno come non computabili ai fini del sussidio federale.

Al lume dei suggerimenti tratti dalle deliberazioni della Commissione delle borse nonché da discussioni condotte entro l'ambito dell'amministrazione su alcuni punti particolari, il Dipartimento dell'interno rielaborò il disegno di massima ed il rapporto esplicativo. Il testo così emendato fu inviato, con mostra autorizzazione, il 17 dicembre 1963, agli enti seguenti, per preavviso:

- Governi cantonali
- Partiti politici
- Organizzazioni economiche mantello
- Unione nazionale degli studenti svizzeri
- Gruppo studentesco per il coordinamento delle misure in materia di borse
- Società dei laureati (Gesellschaft Schw. Akademiker)
- Unione delle laureate (Schw. Verband der Akademikerinnen)

- Fondazione Pro Juventute
- Federazione dei docenti
- Associazione per l'orientamento professionale e la protezione degli apprendisti
- Segreteria degli Svizzeri all'estero di Nuova Società Elvetica
- Unione per lo Stato di diritto (schw. Vereinigung für Rechtsstaat und Individualrechte).

I destinatari furono 52, 49 risposero; tra essi tutti i Cantoni e tutte le organizzazioni mantello dell'economia.

Anche questa seconda e tanto più vasta consultazione diede risultati oltremodo incoraggianti: il disegno emendato incontrava infatti, quanto all'essenziale, un'accoglienza molto positiva. La procedura di consultazione consentì di trarre validissime indicazioni e di chiarire alcuni punti fondamentali. Per contro, e di nuovo, il disegno era osteggiato quanto alla procedura di computo dei sussidi — ma su questo problema torneremo più sotto.

Il disegno definitivo che, col presente messaggio, oggi vi presentiamo, diverge essenzialmente dal disegno emendato solo quanto ai disposti concernenti la commisurazione dei sussidi federali; nel rimanente, salvo lievi ritocchi, esso ripete quel testo. Abbiamo badato a fare il massimo conto dei suggerimenti datici nella procedura di consultazione, suggerimenti cui qui sotto, commentando partitamente il disegno, avremo occasione di accennare.

3. Il disegno di legge

a. Osservazioni generali

Il testo che vi sottoponiamo, in attuazione del capoverso 1 del nuovo articolo costituzionale sulle borse di studio, si pone come una mera disposizione di sovvenzionamento: si limita pertanto a stabilire il disciplinamento basilare dell'attività prestata dalla Confederazione ai Cantoni, per aiutarli a sostenere le spese cagionate dall'assegnazione delle borse. L'ordinamento del sistema delle borse come tale rimane dunque nell'esclusiva competenza dei Cantoni, che restano i soli enti facoltati a stabilire le premesse per gli assegni di studio, gli ammontari delle borse e la procedura di attribuzione. Se ne può concludere che la sovranità scolastica cantonale non è affatto lesa.

La legge ha, praticamente, un campo applicativo molto ampio e consente alla Confederazione di versare dei supplementi di borse anche per la frequenza di numerosi istituti che sinora, sulla base della legislazione vigente, non potevano essere presi in considerazione (cfr. art. 4 del disegno). D'altro canto essa ha unicamente carattere sussidiario, in quanto non

è applicabile allorché, in virtù della legislazione speciale (per es. LF sulla formazione professionale o sull'agricoltura), la Confederazione ha già la possibilità d'intervenire nel settore delle borse.

Il disegno parla unicamente di sussidi alle borse e non già di aiuti ad altre provvidenze cantonali. Con ciò però — segnatamente in considerazione della vastissima accezione del termine di borsa — si viene ad escludere praticamente soltanto i prestiti di studio. Già la rilevazione statistica delle spese cantonali per gli aiuti all'istruzione, condotta nel 1961 dal Dipartimento dell'interno, aveva mostrato che i prestiti di studio rivestivano un'importanza molto minore delle borse; la successiva analoga inchiesta (1962) dell'Ufficio centrale ginevrino della scuola e dell'educazione ne confermava poi in pieno i risultati. Inoltre l'incidenza dei prestiti sulle spese globali cantonali per la formazione dei giovani, è andata sempre recedendo: se, nel 1961, la parte dei prestiti era del 13,8%, nel 1962 era già scesa al 13,3%. Pertanto qualora la Confederazione (come disegnamo) decidesse un sovvenzionamento sostanziale delle spese per le borse, i Cantoni dovrebbero poter agevolmente provvedere, da soli, a quello; proporzionalmente tanto meno impegnativo, dei prestiti. Va aggiunto che un sovvenzionamento del sistema dei prestiti implicherebbe l'allestimento d'una procedura assai complicata, in quanto la Confederazione dovrebbe pure, ovviamente, partecipare ai rimborsi. D'altronde, in risposta al questionario, inviato nell'aprile del 1963 dal Dipartimento dell'interno, solo 3 Cantoni dichiararono espressamente di desiderare una partecipazione federale ai prestiti di studio.

Le spese dei Cantoni per l'approntamento di studentati, convitti, ecc., non si pongono come sussidiabili ai sensi dell'articolo costituzionale. Evidentemente quegli istituti sono quanto mai atti a diminuire le spese di studio, però si tratta di provvidenze cantonali che non rivestono il carattere d'aiuti individuali. Orbene solo questi ultimi ricadono nell'ambito del nuovo disposto costituzionale. Conseguentemente non s'è potuto accedere al desiderio, espresso durante la procedura di consultazione, di prevedere il sussidiamento federale anche per le spese cagionate da detti istituti. In merito, una prassi di sovvenzionamento potrebbe invece essere agganciata (ma solo per il livello universitario) al vecchio articolo 27 Cost.: la questione verrà quindi ripresa nel quadro del sussidiamento federale delle università cantonali, il cui studio sarà avviato non appena saranno conclusi i lavori, già molto avanzati, dell'apposita commissione peritale.

La legge richiederà d'essere completata d'una sua precisa ordinanza d'esecuzione, la quale, innanzitutto, dovrà stabilire gli ammontari di base (art. 7) nonché definire la procedura d'attribuzione dei sussidi (art. 8 disegno). Del resto, anche per meglio circoscrivere taluni altri punti della legge, è probabile che nell'allestimento di detta ordinanza, si debba ri-

prendere contatto con i Cantoni. Comunque ai Cantoni sarà data ogni possibilità di pronunciarsi sul disegno della medesima.

b. Commento agli articoli

Articoli 1 e 2

Il *primo articolo* sancisce la norma secondo cui la Confederazione deve dare ai Cantoni dei sussidi annui come contributo alle spese da essi sostenute nell'assegnazione di borse di studio.

Per conferire a detta norma generale il suo senso pieno, si è curato di definire esattamente, nel *primo capoverso del secondo articolo*, il concetto stesso di « borsa di studio ». Ciò è stato fatto in termini tali che garantiscono al concetto la più ampia accezione possibile, così da assicurare alla legge la massima comprensione applicativa. La definizione vale dunque per tutte le prestazioni in danaro, uniche o ricorrenti, intese come aiuto alla formazione o al perfezionamento e assegnate a un borsista singolo cui non sia però fatto obbligo alcuno di restituzione — con che s'intende escludere il mutuo. Conseguentemente essa copre un arco vastissimo che va dalle indennità di trasporto o di vitto sino ai contributi per la stampa delle tesi.

Nella procedura di consultazione sul disegno, era stato formulato il suggerimento di stabilire espressamente nella legge che l'assegnazione della borsa dovesse avvenire solo dopo attenta considerazione della capacità finanziaria del candidato borsista e della sua famiglia. Tale disposto restrittivo non sembra tuttavia indispensabile, in quanto bastano ad escludere ogni abuso sia i sistemi praticati dai Cantoni, sia il fatto che questi dovranno pur sempre (anche col nuovo regime dei sussidi) sopportare, in media, la metà delle spese.

Le borse sono sussidiabili, giusta l'*articolo 1*, soltanto se rappresentano delle prestazioni cantonali — di regola si tratterà di versamenti fatti grazie ad appositi crediti o fondazioni cantonali. Dev'esserci insomma una immediata prestazione cantonale a favore di persone singole. Se poi la borsa cantonale è completata da assegnamenti di corporazioni pubbliche (con che s'intendono tutti gli enti pubblici riconosciuti dal diritto cantonale), detti assegnamenti, in virtù dell'*articolo 2, capoverso 2*, sono pure presi in considerazione ai fini del sussidio federale. Il primo disegno stabiliva che gli assegnamenti comunali, completivi di borse cantonali, dovessero essere computabili per il sussidio federale solo qualora risultassero prescritti dal diritto cantonale. Però la maggioranza dei preavvisi, considerato il fatto che soventissimo il diritto cantonale è muto in merito, ha chiesto che fossero resi computabili per il sussidio anche gli assegna-

menti spontanei. Questa richiesta ci è sembrata logica, e l'abbiamo accolta. La ripartizione degli oneri tra il fisco cantonale e i Comuni rimane interamente nell'ambito di competenza dei Cantoni. Per contro, le borse esclusivamente d'un Comune — o d'altro ente pubblico — non sono considerate nel sussidiamento.

Articoli da 3 a 5

I tre articoli, seguenti precisano le premesse del sussidiamento delle borse cantonali da parte dello Stato centrale.

Il *capoverso 1 dell'articolo 3* dice esplicitamente che la prestazione cantonale è contemplabile dal sussidio federale solo in quanto si concreti nell'assegnazione di borse singole; gli aiuti del Cantone a fondazioni intese all'attribuzione di borse o lo stanziamento di crediti globali a favore delle borse non sono considerati per il sussidio.

Il *capoverso 2 dell'articolo 3* ha una funzione strettamente connessa alla sovranità scolastica cantonale. Questa ha fatto sì che l'organizzazione della scuola risultasse diversa da Cantone a Cantone. Tali diversità s'accennano quanto alle modalità di passaggio da un ciclo di studi all'altro, segnatamente quando si tratta dell'accessione a quelle scuole che si chiudono con la maturità. Orbene, per evitare di dover allestire un sistema di sussidi implicante ineguaglianze troppo spiccate tra scolari delle stesse classi d'età ma di diversi Cantoni, s'è stabilito, mediante il secondo capoverso dell'articolo 3, di non sussidiare le spese per l'assegnazione di borse agli allievi che, secondo il diritto cantonale, sono ancora in età d'obbligo scolastico. Con che, ovviamente, non si è potuto evitare ogni ineguaglianza, in quanto la durata della scuola d'obbligo varia da Cantone a Cantone; però le differenze sono almeno state contenute in limiti ristretti.

Il *primo capoverso dell'articolo 4* stabilisce che ai fini del sussidiamento cantano ordinariamente solo le spese sostenute dal Cantone nell'assegnare delle borse per lo studio presso università, licei (o in genere scuole che preparano alla maturità), scuole normali, seminari, scuole d'arte, scuole di servizio sociale. L'urgenza di provvedere alla formazione delle nuove leve giustifica questa nostra cura di tracciare dei limiti quanto mai ampi, così da escludere, in fondo, solo quelle scuole a favore delle quali la Confederazione già può intervenire sulla base della legislazione speciale. Ciò concerne, innanzi tutto, quegli istituti che ricadono nell'ambito della legge sulla formazione professionale. Parimente esulano dall'elenco recato nel capoverso che commentiamo le scuole d'agricoltura, dato che la frequenza ad esse può già essere incrementata dalla Confederazione in virtù dei disposti della legge sull'agricoltura. E nemmeno sono elencate

le scuole d'infermieri, in quanto la Confederazione, assai di recente, ha provveduto a prendere le disposizioni opportune per agevolare ed accrescerne la frequenza (DF del 24 settembre 1962 per il sussidiamento delle scuole d'infermieri riconosciute dalla Croce Rossa svizzera [FF 1962, 1305]).

Circa alle singole categorie elencate nel testo dell'articolo osserviamo quanto segue:

Università. Consideriamo qui come sussidiabili non solo quelle borse che consentono od agevolano l'accesso agli studi universitari ma anche quelle intese ad aprire la possibilità di un perfezionamento universitario a persone che già hanno compiuto un determinato ciclo di studi.

Medie con maturità. Già durante la procedura di preavviso per l'articolo costituzionale, da più parti s'avanzò il suggerimento che si sarebbe poi dovuto, in applicazione del suo capoverso 1, sussidiare anche le borse attribuite per lo studio presso le scuole medie. Lo stesso suggerimento ci fu fatto durante le deliberazioni parlamentari sull'articolo costituzionale. Di nuovo l'argomento fu ripreso da ben 18 Cantoni, in occasione dell'inchiesta promossa presso i governi cantonali, nell'aprile del 1963, dal Dipartimento dell'interno. Appare logico del resto che quest'argomento sia così puntualmente iterato, sol che si pensi all'importanza delle scuole medie in quanto fornitrici di studenti alle università: la necessità impellente d'assicurare le nuove leve universitarie mostra che una risposta positiva a questa questione è irrinunciabile dal profilo d'una corretta politica scolastica. Per queste considerazioni i licei — o più genericamente le scuole che preparano alla maturità — sono stati da noi inclusi nell'elenco.

Con la denominazione di *scuole normali* intendiamo designare sia le normali vere e proprie sia quelle scuole o istituti che formano le maestre d'asilo.

Seminari. Comprendono sia i seminari cattolici sia, da parte protestante, quegli istituti che, all'infuori dell'ambito universitario, preparano i pastori protestanti al servizio divino.

Scuole d'arti. E cioè conservatori, accademie (anche estere) ecc., purché trattisi d'istituti di carattere o d'utilità pubblica.

Scuole di servizio sociale. Proponiamo qui il sussidiamento delle borse a condizione che le scuole in parola rispondano ai requisiti posti dal decreto federale del 17 dicembre 1952/22 dicembre 1959 concernente l'aiuto federale alle scuole di servizio sociale.

Il secondo capoverso dell'articolo 4 amplia un poco l'elenco dato dal capoverso precedente col rendere rilevanti, ai fini del sussidio federale, anche le spese sostenute dai Cantoni per l'assegnazione di borse di studio

a persone che già sono, od erano, professionalmente attive ma che nondimeno desiderano continuare o perfezionare gli studi frequentando una scuola di preparazione alla maturità. Il capoverso è quindi destinato ad incrementare quell'ulteriore formazione dei lavoratori cui spetta, stante la carenza assillante di nuove leve, un'importanza ognora crescente.

Il capoverso 3 dell'articolo 4 esplicita la norma, cui già abbiamo accennato qui sopra (n. 3, lett. a, cpv. 2), escludente l'applicazione della nuova legge in quei casi in cui può essere applicata una legge speciale. Questo capoverso va considerato, ovviamente, rispetto all'elenco dato nell'art. 4, cpv. 1: così, ad esempio, le borse a favore degli studenti d'agricoltura dovranno essere sussidiate dalla Confederazione in base ai pertinenti disposti (art. 13) della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 1953, 1133 [A XVI A 1]); quelle per la formazione universitaria di insegnanti di commercio, o per la frequenza a scuole commerciali riconosciute o a scuole per maestre d'economia domestica, oppure anche, con certe condizioni, a scuole per maestre di lavoro, dovranno essere sussidiate nel quadro della legge sulla formazione professionale.

L'articolo 5, a differenza degli articoli 3-4 che stabilivano delle premesse generali, è dedicato a questioni più minute e precise: Esso dispone che l'assegnazione della borsa deve rispondere ancora a due condizioni affinché possa entrare in linea di conto per il sussidiamento federale.

La prima condizione è che il Cantone, assegnando la borsa, non abbia a limitare in nulla, al borsista, la scelta delle discipline di studio. Stante il rispetto, da noi radicatissimo, della massima della libertà d'insegnamento e di studio, la norma posta dall'articolo è pressochè priva d'importanza pratica. Questa, del resto, è la ragione che ci ha indotti a non recepirla nel testo dell'articolo costituzionale, contrariamente a quanto era consigliato dalle cerchie universitarie. Nella legge però è apparso opportuno di seguire detto consiglio e pertanto di esplicitare una norma che riveste sicuramente un'importanza ideale considerevole.

La seconda condizione è che il Cantone rinunci al cosiddetto «termine di domicilio». Molti Cantoni, infatti, ancora oggi, assegnano le borse solo se il candidato è domiciliato da un certo tempo nel loro territorio. È questa una limitazione gravida d'inconvenienti per gli interessati, che sovente si vedono così preclusa la possibilità d'ottenere una borsa. Un tale ordinamento è del resto, oggigiorno, largamente obsoleto, stante la frequenza dei cambiamenti di domicilio, e conviene pertanto correggerlo. Rispondendo al questionario dell'aprile del 1963, numerosi Cantoni hanno propugnato l'abbandono puro e semplice delle limitazioni legate al domicilio, almeno rispetto ai cittadini svizzeri. Fu persino suggerito di sopprimerle mediante disposizioni imperative di diritto federale — del che man-

cano però i presupposti. Più aderente alle concrete possibilità l'altro suggerimento, che pure ci fu fatto, di attuare la soppressione della condizione di domicilio mediante un concordato intercantonale. Questi argomenti ci hanno finalmente indotti ad ancorare direttamente il sussidiamento federale alla soppressione in parola, in modo da offrire ai Cantoni una base concreta per prendere poi, in comune, le misure all'uopo necessarie.

L'articolo consente però, in materia, un trattamento più cauto allorchè il candidato borsista sia svizzero ed abbia eletto domicilio in un Cantone, precipuamente per usufruirvi d'un sistema di borse più generoso: in questo caso, e solamente in questo, il Cantone può richiedere un domicilio minimo.

Questa norma cautelativa non era prevista a dir vero nel primo disegno, il quale subordinava il sussidio federale alla soppressione completa di ogni condizione di domicilio. Un disposto così radicale suscitò però allora una forte opposizione, segnatamente da parte dei Cantoni universitari, timorosi ch'esso potesse troppo fortemente allettare gli studenti a cambiare domicilio, onde beneficiare dei loro sistemi di borse, generalmente più generosi di quelli vigenti nei Cantoni senz'Università: in questo modo i Cantoni universitari avrebbero finito non solo per sopportare le ingenti spese di mantenimento dell'Università ma anche per sobbarcarsi, in parte, compiti formativi spettanti agli altri Cantoni. Quest'obiezione, secondo noi giustificata, ci ha spinti a mettere nell'articolo la norma cautelativa surriferita. Di regola il domicilio determinante è quello dei genitori.

Sarebbe auspicabile sopprimere la condizione del domicilio minimo anche rispetto agli stranieri. Taluni Cantoni però espressero l'opinione che la Confederazione non dovesse precludere la possibilità di un esame più minuto dell'opportunità della soppressione, col farne direttamente una condizione del sussidio.

Taluni preavvisi sul disegno di massima suggerivano che la Confederazione condizionasse espressamente i sussidi alla soppressione dei « termini di carenza ». Abbiamo rinunciato a stabilire una tale premessa, nella speranza che quei Cantoni che applicano ancora il « termine di carenza » — e cioè che sussidiano gli studi non già dal loro inizio ma solo dopo qualche anno — lo abbandonino spontaneamente, riconoscendolo ormai inadeguato alle circostanze.

Il Partito conservatore-cristiano sociale svizzero, la Federazione dei sindacati cristiani nazionali, i Cantoni Vallese e Svitto e l'Unione nazionale degli studenti consigliavano, nei loro preavvisi, che la Confederazione subordinasse il sussidio alla premessa che i Cantoni garantissero non solo la libera scelta delle discipline di studio ma anche la libera scelta della scuola. Altri Cantoni (Neuchâtel e Vallese) e l'Unione liberale democratica svizzera propugnavano invece l'opinione opposta, secondo la quale

ai Cantoni andava lasciato il diritto d'esigere dai loro borsisti la frequenza — nei limiti del possibile — delle scuole cantonali. La Costituzione sanglesse prescrive, nel suo articolo 10, che i licenziati delle medie e delle normali possono ricevere delle borse di studio solo se frequentano istituti del Cantone; pertanto, ove volessimo introdurre nel disegno la garanzia della libera scelta della scuola, quel Cantone si vedrebbe costretto a modificare la Costituzione per poter usufruire dei sussidi. Queste opinioni e questa condizione di fatto indicano essere la questione della libera scelta della scuola ancora troppo problematica perchè noi si possa osare di dirimerla con una disposizione di legge, che finirebbe per apparire lesiva della sovranità scolastica cantonale e, pertanto, in certo modo contraria alla garanzia costituzionale. Sottolineamo in proposito che, come l'hanno voluto le Camere, l'autonomia scolastica cantonale è stata espressamente ribadita nel terzo capoverso dell'articolo costituzionale sulle borse di studio.

Resta comunque chiaro che la Confederazione non limita in nessun modo la libertà di scelta della scuola. Contano, ai fini del sussidiamento, sia le borse per la frequenza ad una scuola del Cantone sussidiato sia quelle per lo studio in altre scuole. Nell'ambito di competenza della Confederazione, il principio di libera scelta della scuola è dunque attuato.

Articoli 6 e 7

Questi due articoli recano le prescrizioni sulla misura del sussidio. Tocchiamo con ciò il vero punto cardinale di tutto il disegno.

L'articolo 6, conformemente all'articolo 42 *ter* cost. pone il principio che il sussidio viene commisurato alla capacità finanziaria del Cantone. La classificazione dei Cantoni secondo la capacità finanziaria è fatta come nella legge federale del 19 giugno 1959 sulla perequazione intercantonale e nelle sue disposizioni d'esecuzione. Pensiamo che non si possa tener conto (come suggerivano taluni precavvisi) anche della situazione geografica dei Cantoni, già per il fatto che sarebbe arduo assai ritrovare all'uopo una chiave efficace e non arbitraria.

L'articolo 7, che stabilisce le aliquote di sussidio, ha avuto una storia testuale tormentata. Nel disegno di massima, l'articolo aveva il tenore seguente:

«¹ Per ciascuna delle categorie d'istituti elencate nell'articolo 4, il Consiglio federale stabilisce, giusta la capacità finanziaria del Cantone, un ammontare speciale di base per le borse, il quale non viene poi considerato ai fini del sussidiamento.

² La Confederazione sussidia tutte le prestazioni che superano detto ammontare di base, secondo le aliquote seguenti: 30% per i Cantoni finanziariamente forti; 50% per i Cantoni di forza finanziaria media e 70% per i Cantoni finanziariamente deboli ».

Nel messaggio sull'articolo costituzionale già avevamo parlato di una tale soluzione come di quella che risultava essere la più adeguata: stabilire degli ammontari di base, totalmente a carico dei Cantoni, onde sussidiare con aliquote tanto più forti le prestazioni cantonali superiori, ci sembrava in fatti il sistema più atto ad indurre i Cantoni stessi a sviluppare e migliorare la loro prassi delle borse di studio. Ciò rispondeva meglio anche alla «ratio» dell'intervento federale, che è quella di stimolare i Cantoni a far di più in tema di aiuti agli studi e non già quella di invitarli alla passività scaricandoli d'una parte dei loro compiti. Inoltre ci sembrava poco funzionale di prendere in considerazione, per il sussidiamento, delle borse troppo esigue. Gli ammontari di base sarebbero poi stati fissati nell'ordinanza d'esecuzione; commentando il disegno di massima, anticipammo, come eque, le cifre seguenti (in franchi):

Istituti	Cantoni finanz. forti	medi	deboli
Università	1000.—	800.—	600.—
Altre cat. dell'art. 4	800.—	650.—	500.—

Ma questa nostra costruzione suscitò una vivace opposizione già in seno alla Commissione delle borse della Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali d'educazione. La maggioranza dei commissari reputava che occorreva rinunciare agli ammontari di base così da poter sussidiare, secondo le capacità finanziarie dei Cantoni, tutte le spese da questi sostenute nell'attribuzione delle borse. L'opposizione si acui ulteriormente durante la procedura di consultazione sul disegno.

Gli oppositori argomentavano che questo modo di computo, doppiamente ancorato alla capacità finanziaria del Cantone (per l'ammontare di base e per l'aliquota di sussidio) troppo svantaggiava i Cantoni finanziariamente forti e, segnatamente, i Cantoni universitari, già per questa loro qualità oberati da maggiori spese d'istruzione. Si obiettava anche che l'ordinamento proposto si basava su ammontari generalmente superiori a quelli praticati, cosicchè la loro deduzione dalle borse effettive o non avrebbe lasciato margini al sussidio o ne avrebbe lasciato di talmente esigui da rendere l'aiuto federale del tutto trascurabile. In tal modo la legge sarebbe risultata vana. Quest'argomento veniva allegato soprattutto dai Cantoni finanziariamente deboli, fra i quali alcuni assegnano borse modeste assai, tanto da lasciare invero, dedotto l'ammontare di base, ben poco spazio per il sussidio federale.

D'allro canto si respinse, come non fondata, la paura che l'adozione di un sistema di sussidio senza ammontari di base, potesse indurre i Cantoni a scaricarsi dei loro compiti d'aiuto agli studi, considerandoli ormai assunti dalla Confederazione. Si allegò, per finire, che il sussidiamento della totalità delle spese cantonali per borse di studio avrebbe richiesto

formalità amministrative molto minori che non il sistema degli ammontari di base, proposto nel disegno di massima.

Abbiamo quindi risolto di tener conto largamente di tutte queste obiezioni recependo nel disegno molte delle idee raccomandate dalla stragrande maggioranza dei Cantoni.

Il *primo capoverso dell'articolo 7* mostra che il sistema degli ammontari di base, pur essendo essenzialmente mantenuto, è stato ampiamente rimaneggiato. Gli ammontari in parola non sono più graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni; si è così eliminata quella doppia considerazione della capacità finanziaria (per gli ammontari di base e per i sussidi) tanto generalmente deprecata. Ormai la capacità finanziaria cantonale è rilevante solo per le aliquote di sussidio. Avendo deliberato di conservare il sistema degli ammontari di base esclusi dal sussidio, abbiamo dovuto pensare a fissarne i limiti, da stabilire poi nell'ordinanza d'esecuzione: prevediamo, per le borse universitarie, un ammontare di base di 500 franchi e per le altre borse (corrispondenti agli istituti elencati nell'articolo 4) un ammontare di 400 franchi. Relativamente all'avamprogetto, il nuovo ordinamento rappresenta quindi un alleggerimento notevole in favore dei Cantoni.

Secondo capoverso dell'articolo 7. Ovviamente la riduzione degli ammontari di base ci ha obbligati a contrarre un poco le aliquote di sussidio rispetto a quelle previste nell'avamprogetto. Abbiamo dunque stabilito nel disegno definitivo le aliquote seguenti, per quella parte della prestazione cantonale che supera l'ammontare di base: 25 per cento per i Cantoni finanziariamente forti, 45 per cento per quelli di capacità finanziaria media e 65 per cento per i Cantoni finanziariamente deboli.

Per questi ultimi, soprattutto, il sussidio viene ad essere un aiuto molto consistente.

Per una borsa universitaria annua di 4000 franchi, le prestazioni federali si presenteranno come segue:

	Cantoni finanz. forti fr.	medi fr.	deboli fr.
Borsa	4000	4000	4000
Ammontare di base non suss.	500	500	500
Parte sussidiata	3500	3500	3500
Aliquota	25%	45%	65%
Sussidio federale	875	1575	2275

Per una borsa annua di 2000 franchi destinata allo studio in una scuola media con maturità, la Confederazione verrà ad assumere le prestazioni seguenti:

	Cantoni finanz. forti fr.	medi fr.	deboli fr.
Borsa	2000	2000	2000
Ammontare di base non suss.	400	400	400
Parte sussidiata	1600	1600	1600
Aliquota	25%	45%	65%
Sussidio federale	400	720	1040

A nostro avviso gli ammontari non sussidiati possono essere sopportati da ogni Cantone, tanto più che, giusta l'articolo 2, capoverso 2 del disegno, ai fini del sussidio è considerata anche la partecipazione, alle spese cantonali in borse di studio, dei Comuni e altri enti pubblici.

Nel quadro della legge disegnata, è risultato impossibile di assegnare degli aiuti speciali ai Cantoni universitari. È bensì vero che questi Cantoni vanno incontro ad oneri notevolissimi, l'incremento degli aiuti agli studi obbligandoli ad ingrandire e potenziare le loro scuole superiori, tuttavia la partecipazione della Confederazione a queste loro nuove spese non può essere sussunta sotto la legge per le borse di studio; essa va situata su un piano diverso e dovrà essere presa in esame non appena la Commissione peritale, cui è affidato presentemente lo studio dell'aiuto federale alle Università cantonali, avrà presentato il suo rapporto finale. A tempo debito vi proporremo pertanto un nuovo disegno inteso ad incoraggiare e a sostenere la didassi e la ricerca nelle scuole superiori.

Il *terzo capoverso dell'articolo 7* precisa che il Consiglio federale stabilirà il massimo di borsa sussidiabile per ciascuna delle categorie d'istituti elencate nell'articolo 4. Le eventuali prestazioni cantonali che superassero detti massimi non potrebbero essere prese in considerazione ai fini del sussidio. Il disposto, che non figurava nell'avamprogetto, risponde ai suggerimenti rivoltici nella procedura di consultazione. L'argomento principale addotto in merito è che, secondo il concetto stesso di borsa di studio, le prestazioni non debbano oltrepassare quella soglia oltre la quale verrebbero a configurarsi come una vera e propria remunerazione (presalario). I massimi in parola saranno fissati di concerto coi Cantoni e le associazioni interessate. Essi, per dar agio alla legge di spiegare largamente i suoi effetti in favore dell'incremento degli studi, saranno certo tenuti assai alti.

L'*articolo 8* esprime la nostra persuasione che la legge debba limitarsi ai temi nodali e che non debba diluirsi in norme troppo minute. Tutta la procedura concernente l'attribuzione dei sussidi è pertanto rinviata all'ordinanza d'esecuzione della legge.

c. Conseguenze finanziarie

È arduo inferire le implicazioni finanziarie della nuova legge. Non si può prevedere con qualche sicurezza di quanto i Cantoni, così incoraggiati dal sussidio federale, amplieranno la loro prassi d'assegnazione di borse, vuoi allargandone l'ambito, vuoi aumentando le prestazioni. Nemmeno è prevedibile l'incremento delle domande di borse che sarà provocato dalla promulgazione della nuova legge. I più recenti dati in nostro possesso si riferiscono al 1962, anno in cui i Cantoni hanno speso circa 8,7 milioni di franchi unicamente per borse di studio presso università, scuole medie e normali. Da allora le spese cantonali d'aiuto agli studi sono certamente aumentate assai.

Dobbiamo però attenerci, per valutare le implicazioni finanziarie della nuova legge, ai dati certi del 1962. Supponiamo allora che i Cantoni, spinti dalla nuova legge, aumentino le loro prestazioni in borse di studio in misura tale che, dedotti i nuovi sussidi ricevuti, resti a loro carico la somma già sopportata nel 1962, e cioè i suddetti 8,7 milioni di franchi. In questo caso la Confederazione dovrebbe versare, secondo le aliquote della legge, circa 4 milioni di franchi di sussidio. È certo però che, ove si consideri il miglioramento del sistema delle borse avveratosi dopo il 1962, nonché il fatto che i Cantoni, stimolati dalla nuova legge, non si accontenteranno dello « statu quo ante », la Confederazione dovrà in realtà attribuire al sussidiamento delle borse di studio una somma ben più elevata. A questa somma va poi aggiunta quella stanziata, sotto lo stesso titolo, in virtù di altre disposizioni legali, segnatamente in virtù della legge sulla formazione professionale.

4. Osservazioni finali

I sussidi federali, quali li intende il disegno di legge, devono permettere a tutti i Cantoni di potenziare i loro sistemi di borse di studio così da portarli al livello delle necessità attuali. Ma, in questo come in altri settori, non basta approfondire i mezzi materiali, occorre innanzi tutto promuovere una prassi generosa e aperta, tale che non dia, al candidato borsista, la penosa impressione d'andar mendicando. La tendenza a portare tutto il regime borsistico su nuove basi di fiducia reciproca si è, questi ultimi anni, felicemente accentuata. Siamo presuasi che l'appoggio della Confederazione consentirà a quei Cantoni, il cui sistema di borse è ormai obsoleto, di adeguarsi ai tempi nuovi. Occorre anche, naturalmente, propagandare largamente le nuove provvidenze che si adotteranno nel settore dell'aiuto agli studi. Parallelamente occorrerà perfezionare l'informazione in merito alle discipline e alle professioni moderne, affinché coloro che vi hanno spiccate tendenze non lascino inutilizzate le possibilità di formarsi o perfezionarsi in esse. La scuola e l'orientazione professionale hanno, in merito, compiti molto importanti e pieni di responsabilità. Del

resto, già nel nostro messaggio sull'articolo costituzionale, avevamo avvertito che, nei ceti modesti della popolazione, non sono soltanto le ragioni finanziarie a fare ostacolo alla scolarizzazione superiore dei giovani ma anche la mancanza di familiarità con quegli studi e con le carriere che essi aprono. Diverse rilevazioni sociologiche hanno confermato l'esattezza di questa nostra veduta. Pertanto, se oltre ad allargare e potenziare il finanziamento degli studi, cureremo di incrementare e perfezionare la pertinente informazione della popolazione, dovremmo arrivare a valorizzare, in misura molto accresciuta, le riserve di capacità intellettuali che sono tuttora inutilizzate.

Il problema della formazione delle nuove leve, come l'hanno mostrato le inchieste approfondite delle due grandi Commissioni federali, citate all'inizio, si è rilevato estremamente complesso. Per risolverlo in modo soddisfacente occorrono numerose misure convergenti. Fra queste, considerata l'entità delle somme ormai necessarie per conseguire una formazione superiore, l'incremento e lo sviluppo del regime delle borse riveste però un'importanza decisiva.

Il presente disegno di legge sodisfa a tutt'una serie di postulati che, essenzialmente, erano intesi a sollecitare l'intervento federale a favore delle borse di studio. Conseguentemente vi proponiamo di classificare i postulati seguenti approvati dal Consiglio nazionale: n. 6094 dell'11 giugno 1952 sugli studi universitari; n. 7857 del 28 giugno 1960 per l'incoraggiamento della formazione di specialisti nelle discipline scientifiche e tecniche; n. 8109 del 9 marzo 1961 per la formazione di nuove leve scientifiche e tecniche; n. 8195 del 21 dicembre 1961 per l'assegnazione di borse di studio e n. 8292 del 21 dicembre 1961 sul diritto all'istruzione.

Quanto alla costituzionalità del disegno ci siamo già pronunciati più sopra, commentandone partitamente le diverse disposizioni.

Fondandoci sulle considerazioni che siamo venuti illustrando, vi raccomandiamo di approvare l'allegato disegno di legge.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 29 maggio 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione: **L. von Moos.**

Il Cancelliere della Confederazione: **Ch. Oser.**

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente il sussidiamento dei Cantoni nelle loro spese per borse di studio (Del 29 maggio 1964)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9004
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.06.1964
Date	
Data	
Seite	1045-1063
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 055

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.